Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

65/2016
Maggio/6/2016 (*)
Napoli 11 Maggio 2016

L'Inps, con il messaggio n° 1668 del 15 aprile 2016, comunica di aver aggiornato la procedura telematica INPS per i VOUCHER nel Lavoro Accessorio.

L'INPS, con il messaggio n. 1668 del 15 aprile 2016, anche e soprattutto per un più puntuale controllo dei limiti economici previsti dal DLgs n. 81/2015 **per le prestazioni rese nell'ambito del lavoro accessorio, comunica che sono state introdotte nuove funzionalità che consentiranno di monitorare in maniera efficace l'effettivo rispetto** del dettato legislativo contro ogni possibile elusione della norma finalizzata ad aggirare i limiti economici previsti dal legislatore per questa tipologia contrattuale.

Le novità

Le principali novità della procedura riguardano:

→ **Accesso internet e da CC del Legale Rappresentante;**
→ **Inserimento delega diretta legale rappresentante;**
→ **Inserimento dell'autocertificazione per le persone giuridiche**, attestanti lo svolgimento di attività imprenditoriale, di libero professionista, di attività non imprenditoriale;

→ **Controllo del superamento del limite economico di 2.020,00** euro netti (2.693,33 lordi) annui su quanto il prestatore ha riscosso da un committente imprenditore o libero professionista.

Accesso del Legale Rappresentante

I committenti, Persone Giuridiche, potranno accedere direttamente alle funzionalità a mezzo del Legale Rappresentante.
Quest'ultimo, naturalmente dotato di PIN, entrerà come committente e dovrà indicare se vuole operare in qualità di cittadino o azienda.
In quest'ultimo caso deve obbligatoriamente inserire la partita IVA dell'azienda per la quale vuole operare e facoltativamente la matricola azienda.

Inserimento della delega diretta

Il legale rappresentante che accede a nome dell'azienda è l'unico soggetto che può inserire eventuali *deleghe dirette* senza necessità di compilare il modulo cartaceo "SC53" presso la sede.

Inserimento dell'autocertificazione

Una volta effettuato l'accesso, l'utente si troverà davanti una schermata nella quale dovrà autocertificare di essere:

1. *Imprenditore;*
2. *Libero Professionista;*
3. *Non imprenditore o libero professionista*, selezionando da apposita lista la tipologia specifica.

La mera distinzione tra imprenditore e professionista vale solamente ai fini statistici, in quanto le due categorie vengono trattate allo stesso modo ai fini del controllo dei 2.020,00 euro *de quo*.

Il fatto che un committente non compili l'autocertificazione non è di per sé una condizione bloccante ma lo sottopone, in maniera automatica, al consueto controllo dei 2.020,00 euro.

L'autocertificazione del suo status può essere fatta dal committente, in ogni caso, ad ogni successivo accesso.

Anche il Legale rappresentante della società che acceda con PIN, può inserire ogni tipo di autocertificazione ovvero rimandarla ad un momento successivo.

Conseguentemente, anche nel caso di accesso senza PIN di una persona giuridica, è consentito al committente di dichiarare di essere imprenditore o professionista.

Nel solo caso in cui, il committente dichiara di non essere imprenditore o professionista, il sistema avvisa di rivolgersi alla sede INPS competente ovvero di accedere con il proprio PIN.

Il personale della sede INPS può inserire ogni tipo di autocertificazione, una volta accertato che il cittadino allo sportello sia effettivamente il legale rappresentante.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per il delegato, per il quale sia stata acquisita la delega con le consuete modalità, di operare in nome e per conto del committente.

Controllo del limite economico

Nel caso in cui il committente Persona Giuridica inserisca la Dichiarazione dei Rapporti Telematica, la Prestazione PEA, ovvero attivi dei voucher INPS o Postali, l'applicativo controlla automaticamente che l'importo corrisposto dal committente al prestatore nell'anno, sommato all'importo presunto, non superi i canonici 2.020,00 euro, ed in caso di superamento, impedisce l'eventuale inserimento della dichiarazione di inizio attività. Analogamente, se inserisce una consuntivazione (id: Consuntivazione Rapporti Telematica), l'applicativo pone in essere il controllo sull'importo corrisposto dal committente al prestatore nell'anno sommato all'importo della consuntivazione che non deve superare i 2.020,00 euro e, nell'eventualità di superamento, ne impedisce la definizione.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED / FC / FT